

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 3 del Reg. Data 29-05-2017

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 2017. CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna S.Giovanni, il Commissario Prefettizio Minicuci Maria Giulia assistito dal Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", con anticipazione sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (*Legge di stabilità 2014*), che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale -IUC- dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO di quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (*Legge di Stabilità 2014*), il quale testualmente recita: *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille* ";

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinano con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della I.U.C., approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 01.09.2014;

CONSIDERATO, riguardo alla disciplina dell'IMU, che occorre far riferimento all'art. 13, commi da 6 a 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 1, commi 380, 380 bis e 380 ter, della legge n. 228 del 24/12/2012 e alla legge 147 del 27/12/2013 (*Legge di stabilità 2014*);

VISTO l'articolo 1, comma 708, della legge n. 147/2013, il quale prevede testualmente: "*A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011*".

VISTI inoltre:

< il precedente comma 707, modificando l'art. 13, comma 2, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone l'esenzione dell'I.M.U. per l'abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

<il comma medesimo prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA a tale fine la deliberazione consiliare n. 15 del 29.04.2016, con la quale sono determinate le seguenti aliquote IMU per l'anno di imposta 2016:

A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 3,4% (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

B- ALTRI FABBRICATI COMPRESSE AREE EDIFICABILI: ALIQUOTA 10,60% (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993);

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*), il quale prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto

ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI), divieto confermato anche dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

RITENUTO per quanto sopra di confermare le aliquote suddette anche per l'anno di imposta 2017;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RILEVATO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017 sono prorogati al 31 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

RILEVATO inoltre, che l'articolo 44, 3° comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, limitatamente ai Comuni colpiti dagli eventi suddetti, prevede la sospensione per il periodo di 12- dodici -mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Penna San Giovanni fa parte dell'elenco dei Comuni – Allegato 1- al decreto legge 189/2016 e pertanto ha il beneficio della sospensione dei termini;

VISTO il decreto della Prefettura di Macerata n. 23093 del 24 maggio 2017, con il quale la sottoscritta – dott. sa Maria Giulia Minicuci – è stata nominata Commissario del Comune di Penna San Giovanni, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la premessa alla narrativa, che precede, dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) DI STABILIRE le seguenti aliquote di Imposta Municipale Propria -IMU- da applicare per l'anno di 2017:

A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 3,4% (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

B- ALTRI FABBRICATI COMPRESSE AREE EDIFICABILI: ALIQUOTA 10,60% (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993.)

3) DI DARE ATTO che alle aliquote saranno applicate le detrazioni e le esenzioni di legge.

4) DI SPECIFICARE che le aliquote hanno decorrenza dal 1 gennaio 2017 e che confermano quelle dell'anno precedente.

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

6) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2017, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to DOTT.SSA MINICUCI MARIA GIULIA

